

Decreto Sindacale

N. 000002 data 23/08/2024	Oggetto: REVOCA DELLA NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE
Classifica	

Il Sindaco

Premesso:

- che in data 3-4 ottobre 2021 (primo turno) e 17-18 ottobre 2021 (turno di ballottaggio) hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO;
- che è risultato eletto Sindaco del Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO il sottoscritto Antonio SPAZZAFUMO;
- che con decreto n. 7 del 29.10.2021 il sottoscritto Sindaco ha nominato il dott. Bruno GABRIELLI componente della Giunta Comunale con funzioni di Assessore, attribuendo allo stesso le deleghe: *Urbanistica e Assetto del Territorio, Piano del Porto, Viabilità e Politiche della Mobilità Urbana*;
- che con deliberazione n. 70 del 6.11.2021 il Consiglio Comunale ha preso atto della nomina della Giunta Comunale;

Visto l'art. 46 co. 2 del decreto-legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi del *quale "Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della giunta...omissis"* e che per giurisprudenza costante l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed *"intuitu personae"*;

Considerato che l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina ad Assessore;

Atteso che la nomina degli Assessori prevista dal comma secondo dell'art. 46 del decreto-legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ha evidentemente natura politica spiccatamente discrezionale, e si basa su un vincolo di fiducia tra il Sindaco la Giunta nominata. Analoga natura è riconosciuta al *contrarius actus* della revoca, la cui motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare e sulle ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell'amministrazione e il singolo Assessore;

Constatato che nell'ultimo anno l'Assessore Bruno GABRIELLI ha tenuto un comportamento eccessivamente autonomo e isolato, sia nei confronti del Sindaco che della maggioranza consiliare, non condividendo le più importanti scelte riguardanti le deleghe di competenza e dimostrando scarsa propensione al confronto;

Constatato in particolare che decisioni strategiche in materia urbanistica e di assetto del territorio, competenze riservate in via esclusiva al Consiglio Comunale, sono state assunte e perseguite dall'Assessore Gabrielli in modo autonomo e personale, senza ricercare il dovuto confronto e la dovuta condivisione con il Sindaco e con il Consiglio Comunale;

Preso atto che tale comportamento ha messo a rischio la coesione della maggioranza e le corrette relazioni politiche con alcuni Consiglieri Comunali di maggioranza, i quali hanno sollevato critiche sull'operato dell'Assessore GABRIELLI rimettendo al Sindaco ogni più ampia valutazione di carattere politico-amministrativo;

Rilevato altresì l'elevato tasso di assenza dalle sedute della Giunta Comunale da parte dell'Assessore Gabrielli nell'anno 2023, e aumentato nell'anno 2024, che denota lo scarso interesse e lo scarso coinvolgimento dello stesso per la complessiva azione amministrativa dell'ente;

Constatato che il comportamento eccessivamente autonomo e non collaborativo dell'Assessore GABRIELLI ha determinato difficoltà e criticità politico-amministrative, facendo venir meno la fiducia del sottoscritto Sindaco sulla idoneità a perseguire gli obiettivi programmatici, oltre che deteriorata la necessaria coesione politica che è condizione indefettibile per perseguire gli obiettivi amministrativi fissati nel programma di mandato;

Ritenuto che i suddetti motivi legittimino pienamente la volontà del Sindaco di far cessare la nomina con una revoca espressa;

Considerato che l'art. 46 del decreto-legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede espressamente il solo obbligo di una motivata comunicazione al Consiglio della revoca; ne deriva che la motivazione contenuta nella comunicazione all'organo consiliare ha natura e carattere strettamente politico, si da porre il Consiglio in condizione di effettuare a sua volta valutazioni di ordine politico;

Precisato infine che il venir meno della "fiducia" tra il sottoscritto Sindaco e l'Assessore Bruno GABRIELLI non è in ogni caso da intendersi riferita a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali o professionali dell'Assessore revocato, né è da intendersi sanzionatorio;

Visto il decreto-legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso ed evidenziato,

D E C R E T A

DI REVOCARE la nomina di ASSESSORE del COMUNE di SAN BENEDETTO DEL TRONTO al *dott. Bruno GABRIELLI*.

DI assumere le relative deleghe funzionali direttamente in capo al sottoscritto Sindaco.

DI dare motivata comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento all'Assessore revocato;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento, dalla data della sua notifica, è ammesso nei termini di legge,

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

SPAZZAFUMO ANTONIO¹

¹Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa